

SUSSIDIARIETÀ

luce per l'azione politica e la cittadinanza attiva

Nell'azione politica, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale), è centrale il concetto di sussidiarietà. Indica il particolare rapporto che intercorre tra le varie istituzioni pubbliche, nonché il rapporto che lega le istituzioni e la società.

La sussidiarietà orienta verso obiettivi di:

- *pari dignità nelle responsabilità civiche***
- *giustizia* (a ciascuno il suo)**
- *tutela della libera iniziativa***
- *solidarietà* (sussidio= aiuto)**
- *responsabilità* (stabilisce chi “risponde”)**
- *partecipazione* (cittadinanza attiva) civile.**

La sussidiarietà “con l’aggettivo”:

“*verticale*”: regola i rapporti tra le diverse articolazioni delle Istituzioni pubbliche (Unione europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Municipalità);

“*orizzontale*” o “*circolare*”: regola i rapporti tra le Istituzioni e con la società civile, senza rapporti gerarchici

La sussidiarietà “**verticale**”:

- di norma si attribuisce un ruolo di primazia alle istituzioni pubbliche *più vicine ai cittadini* (dal basso verso l'alto)
- vengono definite le *competenze* e le attribuzioni di ciascun livello istituzionale (a titolo esclusivo o concorrente)
- si possono prevedere “*livelli essenziali di prestazioni*” ed eventuali misure sostitutive per assicurare a tutti i medesimi diritti.

La sussidiarietà “*orizzontale*” o “*circolare*”:

- le istituzioni sono “sussidiarie” alle realtà della società civile che svolgono attività di interesse generale (le devono “riconoscere”, valorizzare e sostenere)**
- la società civile (compresa la componente “produttiva” profit) è “sussidiaria” all’azione delle Istituzioni (segnala, denuncia, sperimenta, appoggia, integra, supplisce...)**
- il modello “tripolare” (pubblico–privato-civile) si fonda su ruoli distinti, ma con pari dignità tra Stato, Mercato e Comunità.**

Cenni storici sul principio di sussidiarietà:

- ne parla **Aristotele** nella sua dottrina politica;
- è presente nella **Scolastica**, con S. Tommaso e S. Bonaventura da Bagnoregio;
- è presente nella **Costituzione USA**: *The powers not delegated to the United States by the Constitution, not prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively or to the people* (X emendamento)
- è un caposaldo della **dottrina sociale della Chiesa**

Cenni storici sul principio di sussidiarietà:

“E’ un’ingiustizia, un grave danno e un turbamento del giusto ordine attribuire ad una società maggiore e più elevata quello che possono compiere e produrre le comunità minori e inferiori. Infatti qualsiasi opera sociale in forza della sua natura deve aiutare i membri del corpo sociale, mai distruggerli e assorbirli... E’ necessario che la suprema autorità dello Stato lasci ai raggruppamenti sociali di grado inferiore la cura degli affari di minore importanza, dai quali del resto essa sarebbe più che mai distratta; con ciò essa potrà con maggiore libertà, con più forza ed efficacia assicurare l’esercizio delle funzioni che a lei sola spettano, perché essa sola può compierle”

Pio XI, Enciclica “Quadragesimo anno” (1931)

Riferimenti normativi:

- **Trattato di Maastricht (1992):** *“decisi a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà”* (Preambolo)
- **Legge 59/97 (Bassanini I: Federalismo amministrativo):** *“I conferimenti di funzioni ... avvengono nell’osservanza dei seguenti principi fondamentali : a) il principio di sussidiarietà, con attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati...”*.

Riferimenti normativi:

- Legge 328/2000 (Servizi sociali)

“La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato (...), secondo i principi di sussidiarietà (...). Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose (...). Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”. (art. 1)

Riferimenti normativi:

- Costituzione italiana (2001)

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118)

- D.lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore)

“In attuazione dei principi di sussidiarietà (...), le amministrazioni pubbliche (...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto (...) delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. (Art. 55)

Strumenti per la sussidiarietà “agita”:

- Dal Government alla **Governance**
- “**Conferenze**”: Stato-Regioni, Conferenza Unificata, Conferenze di servizi
- **Accordi** di Programma, Convenzioni, Protocolli
- **Piani** territoriali partecipati: Piani sociali di zona, Patti civici, programmi di lotta alla povertà...
- “**Tavoli**” di consultazione e concertazione
- **Processi** di co-programmazione e co-progettazione

Derive e rischi:

- sistemi “paralleli”, autarchici, concorrenziali
- deresponsabilizzazione delle istituzioni pubbliche (delega impropria al volontariato, alla Chiesa...)
- sussidiarietà verticale: condizionamenti, corruzione
- sussidiarietà orizzontale: complessità, lungaggini
- contraddizioni: coinvolgimento del 3° settore nella pianificazione e programmazione e poi concorrenza tra enti nell'erogazione di beni e servizi
- statalismo: assolutizzazione dell'iniziativa pubblica, iniziativa privata limitata, approccio “concessionario”
- liberismo mercantilista: assolutizzazione del mercato e residualità dell'iniziativa civica

Riferimenti per approfondire:

- **AICCON - Centro Studi promosso dall'Università di Bologna, e da numerose realtà operanti nell'Economia Sociale (www.aiccon.it)**
- **Laboratorio per la sussidiarietà (www.labsus.org) > Carta della sussidiarietà**